

Codice A1604A

D.D. 21 ottobre 2019, n. 502

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti - denominate S1, S2 e S3 - ubicate nel Comune di Portula (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal Consorzio Acquedotto Frazionale di Portula Masseranga per l'approvvigionamento delle utenze di frazione Masseranga.

Il Presidente del *Consorzio Acquedotto Frazionale di Portula Masseranga*, d'intesa con il Comune di Portula (BI) – nel cui territorio sono situate le captazioni, che forniscono l'approvvigionamento idrico delle utenze di frazione Masseranga – con nota in data 8 luglio 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sorgenti potabili, collocate in area montana a quote comprese tra 650 e 800 metri s.l.m. e già utilizzate ad uso acquedottistico dallo stesso Consorzio:

S1 – particella catastale n. 163 del foglio di mappa n. 3;

S2 – particella catastale n. 99 del foglio di mappa n. 3;

S3 – particella catastale n. 120 del foglio di mappa n. 3.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le captazioni in esame sono costituite da tre sorgenti situate nella zona del Santuario della Novareia e sono collegate tra loro da una tubazione che, passando anche da una serie di pozzetti dissabbiatori e pozzetti rompitratta, convoglia l'acqua in una vasca di accumulo posta a monte dell'abitato di Masseranga; poco più a valle, le acque vengono depurate con il sistema delle lampade UV e poi, tramite una serie di diramazioni, sono distribuite per gravità a tutte le utenze.

Le tre sorgenti ed i pozzetti, in buone condizioni generali, sono costituiti da manufatti seminterrati realizzati in cemento e/o mattoni, ricoperti in pietra, accessibili mediante porte in metallo chiuse con serrature; una quarta sorgente, posta a monte del Santuario della Novareia ed in passato facente parte dell'acquedotto, non viene più utilizzata da molti anni, a causa delle portate molto basse e soprattutto dall'interruzione della tubazione di allaccio.

Le sorgenti captate sono ubicate in corrispondenza del fondo di avvallamenti da moderatamente incisi ad incisi, che si caratterizzano per l'assenza di un vero e proprio corso d'acqua a carattere continuo. Le caratteristiche morfologiche e quelle del sottosuolo, formato in prevalenza da rocce litoidi poco fratturate, alterate solo nei livelli superficiali, non favoriscono la formazione di acquiferi di rilievo. La permeabilità del terreno è in prevalenza di tipo secondario, legata sia alla fratturazione della roccia, sia al suo grado di alterazione; i flussi idrici sotterranei sono significativi solo dove la fratturazione si presenta più intensa e la coltre eluvio-colluviale più sviluppata.

Le portate delle sorgenti in esame hanno carattere stagionale e per la maggior parte dell'anno hanno portate inferiori ad 1 l/s e non sono presenti misuratori di portata fissi all'interno dei manufatti di captazione. Non avendo a disposizione dati per determinare le curve di efflusso sorgivo, poiché le sorgenti analizzate non sono attualmente provviste di misuratori di portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non è stato possibile valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A). Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;
zone di rispetto ristrette, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire da ciascuna captazione;
zone di rispetto allargate, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite delle zone di rispetto ristrette, dimensionate in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

I bacini di alimentazione delle sorgenti, ovvero le rispettive aree di salvaguardia, si sviluppano a monte dei centri abitati, in aree montane essenzialmente boscate e disabitate, dove le attività umane sono molto limitate. Nelle aree di salvaguardia individuate non sono stati quindi identificati centri di pericolo significativi, fatto salvo un breve tratto della strada comunale dal fondo sterrato che dal Santuario della Novareia conduce alla diga del Piancone che, tuttavia, non determina sostanziali elementi di criticità nei confronti del rischio di inquinamento delle acque sotterranee e per la quale non si ritiene di dover porre in essere misure di salvaguardia della risorsa idrica differenti dallo stato di fatto; unico centro di pericolo degno di nota, il Santuario della Novareia, che ricade nella zona di rispetto ristretta della sorgente S3 ad una distanza di circa 100 metri dalla stessa e che, benché poco frequentato, è presumibile sia dotato di servizi igienici privi di allaccio alla pubblica fognatura.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Fig. 6A: Area di salvaguardia Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Portula (BI) che le ha approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 9 maggio 2019.

Le aree di salvaguardia proposte ricadono interamente in zone boscate nelle quali non è presente alcun tipo di attività agricola e di allevamento e/o pascolo; in assenza di tali attività non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 29 marzo 2019, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R le proposte di definizione presentate.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, ha evidenziato che le captazioni in esame presentano condizioni diverse rispetto ai centri di pericolo: nelle aree delle sorgenti S1 e S2, infatti, non sono stati rilevati centri di pericolo significativi e pertanto non vi sono elementi ostativi all'approvazione delle proposte di ridefinizione delle stesse mentre, per quanto attiene la sorgente S3, è necessario che il Proponente fornisca dei chiarimenti circa le modalità di smaltimento dei reflui del Santuario della Novareia, che ricade nella zona di rispetto ristretta, ad una distanza di circa 100 metri dalla captazione.

Il Proponente – *Consorzio Acquedotto Frazionale di Portula Masseranga* – con nota in data 5 aprile 2019, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale sopra riportato in merito alle modalità di smaltimento dei reflui del Santuario della Novareia, allegando il progetto relativo agli interventi di realizzazione dei servizi igienici, posa di fossa Imhoff e tubazione di scarico a servizio del Santuario, che prevedono una tubazione in uscita dall'edificio che si collega ad una fossa Imhoff posta sul lato opposto della strada, da cui parte una tubazione che scarica nel torrente a valle della sorgente S3.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminati i chiarimenti forniti dal Proponente, con nota in data 9 aprile 2019, ha reputato sufficientemente rassicurante la condizione degli scarichi rappresentata, ritenendo, tuttavia, necessaria la realizzazione di una messa in sicurezza dei manufatti previsti mediante posa di una doppia camiciatura della fossa Imhoff e delle tubazioni che scaricano nel torrente a valle della sorgente S3, dal momento che gli stessi ricadono all'interno dell'area di salvaguardia della captazione.

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – valutata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 3 aprile 2019, ha espresso parere favorevole in merito alle definizioni proposte.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30, in data 25 luglio 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano le aree di salvaguardia;

si provveda alla realizzazione dei manufatti di smaltimento dei reflui del Santuario della Novareia mediante posa di una doppia camiciatura della fossa Imhoff e delle tubazioni che scaricano nel torrente a valle della sorgente S3 - dal momento che gli stessi manufatti ricadrebbero all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita - ed alla verifica delle condizioni di tenuta dei medesimi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la risorsa captata.

Vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 29 marzo 2019;

vista la relazione esplicativa del Proponente – *Consorzio Acquedotto Frazionale di Portula Masseranga* – in data 9 aprile 2019, contenente i chiarimenti richiesti dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale con la nota del 29 marzo 2019 circa le modalità di smaltimento dei reflui del Santuario della Novareia;

vista l'ulteriore nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 9 aprile 2019;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 3 aprile 2019 – prot. n. 0018378;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Portula (BI) n. 23 del 9 maggio 2019, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del Presidente del *Consorzio Acquedotto Frazionale di Portula Masseranga*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 8 luglio 2019, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

Le aree di salvaguardia delle tre sorgenti – denominate *S1*, *S2* e *S3* – ubicate nel Comune di Portula (BI) e già utilizzate ad uso acquedottistico dal *Consorzio Acquedotto Frazionale di Portula Masseranga* per l’approvvigionamento delle utenze di frazione Masseranga, sono definite come risulta nell’elaborato “*Fig. 6A: Area di salvaguardia Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate. In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Il gestore delle tre sorgenti potabili – denominate *S1*, *S2* e *S3* – ubicate nel Comune di Portula (BI) – *Consorzio Acquedotto Frazionale di Portula Masseranga* – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Portula, affinché lo stesso provveda a:

ricepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

realizzare i manufatti di smaltimento dei reflui del Santuario della Novareia mediante posa di una doppia camiciatura della fossa Imhoff e delle tubazioni che scaricano nel torrente a valle della sorgente S3 - dal momento che gli stessi manufatti ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita - e verificare le condizioni di tenuta dei medesimi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la risorsa captata;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore

Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore

Massimiliano Petricig